

« Una Commissione apposita di tre ufficiali generali e di due consiglieri della Corte dei conti, avrà, per sovrano decreto, il mandato di riconoscere, determinare, ecc. »

L'emendamento dell'onorevole Bembo e suoi colleghi consiste in questo: che gli ufficiali veneti i quali volessero oggi approfittare della nuova legge che si sta discutendo, incontrandosi nell'applicabilità dell'articolo 2, dovrebbero sottoporsi a ciò che è stabilito negli alinea primo e secondo di codesto articolo 2, dovrebbero cioè, se ufficiali, presentare la loro nomina od un certificato equivalente, e se appartenenti alla bassa forza, far constare della loro qualità e dei loro servizi; in secondo luogo dovrebbero provare di aver perdurato al servizio di detti eserciti e marina sino al loro scioglimento; ma non dovrebbero però dare la prova di non avere, durante l'interruzione, ripreso servizio sotto il Governo austriaco.

I proponenti l'ordine del giorno, per quanto io ho inteso, partono da un fatto che consisterebbe in ciò, che alcuni di questi individui, d'altronde per molti aspetti sempre benemeriti al loro paese, non ripresero mai servizio militare sotto l'Austria, ma si acconciarono a prestare qualche determinato servizio civile. Ora, checchè abbia detto poco fa l'onorevole deputato Cugia, è certo che una restrizione di questo genere, nella legge discussa sabato, non è introdotta. Sta tutto quello che ha detto l'onorevole presidente del Consiglio; sta tutto quello che ha detto l'onorevole Cugia, quando si contempra il caso che questi individui possano essere ritornati al servizio militare austriaco; ma l'eventualità che un individuo già militare nell'esercito austriaco divenuto poscia uno dei difensori di Venezia nell'esercito di terra, abbia prestato poi un servizio civile durante la rinnovata occupazione austriaca, non fu contemplato per certo. Non essendo stata contemplata, questa eventualità non può fare menomamente ostacolo a chicchessia, per approfittare della legge di cui sabato scorso si sono votati gli articoli.

Ora se mai, ad abbondanza, si vuol chiarir bene che si tratta della possibilità di un servizio civile, io credo che gli stessi proponenti dell'emendamento potranno farlo.

Intanto a me pare che, per una ragione di equità e di parità di trattamento, si debba accettare la loro proposta nel senso almeno in cui essa vale ad assicurare ai militari veneti dell'armata lo eguale trattamento che venne fatto agli ufficiali dell'esercito terrestre.

MAUROGÒNATO. Aggiungiamo ben volentieri la parola *civile*, per evitare ogni equivoco, poichè questi impiegati non hanno fatto altro che ricercarne qualche miserabile ufficio civile nella contabilità, o altrove.

MENABREA, presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri. Prima di venire alla votazione, io debbo ricordare alla Camera che gl'impiegati

civili i quali già appartenevano alla marina austriaca e che cambiarono la loro carriera militare nella carriera civile, si trovano già contemplati issofatto nel trattato di pace del 1866; quindi questi individui si troverebbero in condizione ben diversa degli altri, essi avrebbero da scegliere fra le conseguenze del trattato del 1866 e fra la legge attuale, che è in discussione, e si troverebbero perciò in condizione molto migliore degli antichi ufficiali della marina veneta, i quali dovettero abbandonare ogni carriera, ed hanno sofferto effettivamente, mentre gl'impiegati civili hanno in loro appoggio il trattato del 1866, che assicura la loro posizione.

MALDINI. Io mi permetto di dare un chiarimento all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri.

Ci sono alcuni individui, e questo è un fatto speciale che bisogna pur conoscere se vuolsi parlare con cognizione di causa, ci sono alcuni individui i quali in questi 17 anni di interruzione hanno preso qualche servizio civile, ma che furono poi anche destituiti dall'Austria, per motivi politici; ce ne sono alcuni i quali passarono parecchi anni in fortezza o nelle carceri, e questi il trattato di pace non li contempla. Certamente siamo noi che abbiamo dovere di contemplarli con questa legge.

Tra quelli poi ai quali alludeva l'onorevole presidente del Consiglio, ve ne sono di quelli che si trovavano in grado infimo in servizi civili, ed anche provvisoriamente, come sono quelli che si chiamano in Austria *diurnisti* e che non hanno una qualità speciale di impiegati e non hanno diritto a pensione.

Per conseguenza prego la Camera a volere accettare l'emendamento proposto dai miei onorevoli colleghi Bembo e Maurogònato, dacchè, ripeto di nuovo, io so di quanta e quale utilità fu il soggiorno loro in Venezia, e come per imperiose necessità e senza alcuna loro domanda, molti di quelli che trovansi in questo caso ottennero codesti impieghi che non furono mai con grado militare.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'emendamento proposto dagli onorevoli Bembo, Arrigossi e Maurogònato.

(Non è approvato.)

Ora metto ai voti l'articolo proposto dalla Commissione, di cui do nuovamente lettura:

« Art. 8. Ai militari e funzionari di cui tratta l'articolo 1 saranno estese ed applicate le norme e disposizioni stabilite negli articoli 2 e 4 della legge 23 aprile 1865, numero 2247. »

(È approvato.)

« Art. 9. Le pensioni accordate o ripristinate in forza della presente legge cominceranno a decorrere dal 13 novembre 1866. »

(È approvato.)

« Art. 10. I militari e funzionari assimilati, di cui negli articoli 1, 2, 3 e 4 di questa legge, che ebbero dal